

Invio dati spese sanitarie da parte dei medici

L'art. 3, c. 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che le strutture sanitarie e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato **entro il giorno 31/01/2016**, secondo le modalità definite dal decreto 31.07.2015 del MEF e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Di seguito si descrivono le procedure in capo ai medici e odontoiatri per adempiere alla trasmissione telematica dei dati di spesa:

1. Accredimento e abilitazione al sistema TS tramite collegamento al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS;
2. Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei medici, utilizzando:
 - a. Un' applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa
 - b. il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS

Il medico può delegare un soggetto terzo all'invio dei dati di spesa sanitaria. Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un'apposita funzione di "Gestione deleghe" indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato. In particolare il Sistema TS verificherà che: il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto Entratel, quale commercialista, esperto contabile o Caaf); esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato. Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all'indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo deve garantire il rispetto degli standard previsti dall'art. 3, c. 3 del D. Lgs. 175/2014 e inviare alla RGS (via Pec, con firma digitale) la richiesta di autorizzazione alla delega. La RGS autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazione via PEC al soggetto terzo. Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.



SANZIONI PER INADEMPIMENTI L'art. 23 del D.lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Napoli 12/01/2016

Autore: Dott. Paolo Vitelli – Redazione UGDCEC Napoli